



N. R.G. 2024/1559



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1559/2024** promosso da:

LONGO SIMONETTA

con l'avv. Gozzi Davide

contro

VESMA S.R.L.

VESMA TECHNOLOGY S.R.L.

con l'avv. Napolitano Marco

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/11/2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro giudiziario proposto da Longo Simonetta nel corso del giudizio di merito dalla stessa promosso per la declaratoria di nullità, ovvero per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in data 27/10/2023 tra VESMA TECHNOLOGY SRL e VESMA SRL, avente ad oggetto l'affitto dell'intera azienda di proprietà della prima alla seconda, la ricorrente, premesso di essere titolare di una quota del 33,33% del capitale sociale di Vesma Technology srl, unitamente al fratello Longo Andrea (titolare anch'egli del 33,33%), a Raffaello Monica (titolare di una quota del 0,33%) e a Vesma s.n.c. (titolare di una quota del 33,33%), ha chiesto che venisse autorizzato il sequestro dell'azienda di proprietà di Vesma Technology srl oggetto del contratto di affitto deducendo:

- 1) l'esistenza di un conflitto endosocietario che vede contrapposti Simonetta Longo e Andrea Longo in qualità di soci di Vesma Technology srl, esacerbato, da un lato, dalla nomina del direttore generale da parte dell'amministratore unico Bruno Longo (padre di Andrea e Simonetta Longo), dott. Perinato, persona di fiducia di Andrea Longo, al quale venivano conferite amplissime deleghe gestorie e, dall'altro lato, dalla marginalizzazione all'interno della società della ricorrente, già dipendente oltre che socia della stessa, la quale veniva sia licenziata per giustificato motivo oggettivo, sia ostacolata nell'esercizio dei diritti di informazione di cui all'art. 2476 cc;
- 2) che in siffatto contesto il direttore generale, dott. Perinato, spendendo la procura conferitagli dall'a.u., dapprima, costituiva una nuova società, Vesma srl, partecipata al 49% da Vesma Technology srl, al 2% da Monica Raffaello





(moglie di Andrea Longo) e al 49% da Davide Viadarin, giovane dipendente di Vesma Technology, assunto nel 2022 come operaio magazziniere, fidanzato della figlia di Andrea Longo e Monca Raffaello, altresì nominato amministratore unico di Vesma srl e successivamente concludeva in data 27/10/2023 un contratto di affitto di azienda con cui Vesma Technology srl concedeva in affitto l'intera azienda a Vesma srl;

- 3) che l'operazione societaria non era preceduta da una deliberazione dell'assemblea dei soci e rispondeva allo scopo abusivo di mantenere la continuità gestionale, con previsione di clausole gravemente sbilanciate a favore della affittuaria e veniva assunta in violazione dell'art. 2479 comma 2 n. 5 cc, non essendo stata oggetto di previa deliberazione da parte dei soci, pur determinando in concreto una modificazione dell'oggetto sociale di Vesma Technology srl e dei diritti dei soci, nonché in violazione delle norme sulla liquidazione.

Si sono costituite sia nel giudizio di merito sia nel giudizio cautelare Vesma Technology srl e Vesma srl, eccependo il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire in capo a Longo Simonetta, contestando diffusamente in fatto e in diritto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate, osservando, in particolare che il contratto di affitto di azienda fosse volto a salvaguardare la continuità aziendale, consentendo a Vesma Technology di continuare a conservare la proprietà dei beni oltre che un'ottima redditività.

Preliminarmente va osservato che l'art. 670 c.p.c. dispone che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario quando sono controverse la proprietà o il possesso di quanto oggetto di lite e sia opportuno nelle more del giudizio di merito provvedere alla loro custodia o gestione temporanea, laddove secondo il costante insegnamento della giurisprudenza (ex multis Cass. 9645/1994), per controversia sulla proprietà o sul possesso deve intendersi non soltanto l'azione di natura reale di rivendica, ma anche quella relativa ad azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine "possesso", usato dall'art. 670 cpc unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione.

Nella fattispecie la controversia attiene al contratto d'affitto di azienda concluso dal dott. Perinato, in forza della procura del 19/1/2023, con cui l'intera azienda di Vesma Technology è stata affittata a Vesma srl.

Deduce la ricorrente che il contratto sarebbe nullo per violazione dell'art. 2749 co 2 n. 5) cc, norma che stabilisce una riserva di competenza assembleare in ordine alle decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tra tali operazioni rientra il contratto di affitto di azienda concluso tra le parti resistenti.

In forza di detto contratto, infatti, l'intera attività produttiva svolta Vesma Technology è stata concessa in affitto a Vesma srl. Vesma Technology srl, da società produttiva, il cui oggetto principale era costituito dall'attività di produzione, in conto proprio e per terzi,





di semilavorati e prodotti finiti in materiale plastico, materiale metallico ed ogni altro tipo di lega e il commercio di tali oggetti, sia all'ingrosso che al dettaglio, è pertanto divenuta, a seguito della conclusione del contratto *de quo*, società di mero godimento dei canoni derivanti dall'affitto dell'azienda. Ciò ha determinato una sostanziale trasformazione dell'attività sociale, dal momento che nello Statuto non è previsto che la società possa avere ad oggetto l'affitto di azienda ovvero il mero godimento di beni.

L'art. 3 dello Statuto prevede infatti quale ulteriore oggetto sociale "la costruzione, l'esecuzione, la ristrutturazione, il recupero edilizio, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di fabbricati ed altre opere edili in genere (sia pubbliche che private); la lottizzazione, urbanizzazione e trasformazione di terreni di qualsiasi natura; l'acquisto, la vendita, la permuta, il trasferimento in genere di terreni e fabbricati civili, commerciali, industriali e rurali; la locazione, gestione e amministrazione degli stessi; l'attività di gestione di pubblici esercizi quali ristoranti, pizzerie, bar e attività affini e connesse; l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche".

Da ciò consegue che l'operazione posta in essere tra le parti convenute, determinando una sostanziale modifica dell'oggetto sociale di Vesma Technology srl, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2479 co 2 n. 5) cc e avrebbe, pertanto, dovuto essere assunta con delibera assembleare.

Ciò posto, va rilevato che si registrano diverse posizioni nella giurisprudenza di merito in ordine alle sorti dei contratti mediante i quali si realizza, nelle società a responsabilità limitata, una "sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo" compiuti dagli amministratori senza previa delibera dell'assemblea.

In diverse recenti pronunce il Tribunale di Roma ha ritenuto la nullità del contratto concluso in violazione dell'art. 2479 co 2 n.5) argomentando che "*l'art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, la cui violazione – a differenza del superamento dei limiti convenzionali – è sempre opponibile ai terzi. Si esclude, pertanto, che l'atto possa rientrare nella sfera di competenza degli amministratori in forza del carattere generale del loro potere di rappresentanza, sancito dall'art. 2475 bis c.c.. L'assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori, sicché non può essere invocata l'inopponibilità dell'invalidità dell'atto di cessione*" (Trib. Roma 27/1/2020; Trib. Roma 5/9/2023; Trib. Roma 3/8/2018; così anche Trib. Milano 5/11/2017).

Contrariamente a quanto affermato dalla citata giurisprudenza di merito, una interpretazione sistematica della norma porta a ritenere che la conclusione dell'atto al di fuori dei poteri rappresentativi spettanti all'amministratore (nel caso al direttore generale) attenga più al piano dell'efficacia e dell'opponibilità nei rapporti con i terzi che a quello della invalidità dell'atto.

Si ritiene, infatti, che non si possa qualificare la violazione della citata disposizione in termini di nullità, sia perché la fattispecie non appare volta a tutelare interessi pubblicistici, trattandosi di norma posta a tutela di interessi particolari dei soci, sia perché la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, 1° comma, c.c. "postula





violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto" (cfr., per tutti, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724), laddove, invece, la modifica dell'oggetto sociale è operazione ammessa con delibera assembleare e ciò che nella fattispecie viene censurato è la mancanza di un elemento di carattere estrinseco rispetto al negozio stesso, ossia la delibera, che può essere inoltre sanata con la ratifica.

Qualora la decisione assunta dall'organo amministrativo determini una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, ciò che si verifica è, pertanto, una violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza, che non opera nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società. Ed infatti *"il terzo deve poter confidare sull'efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza onere di accertare se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedurali "interni" previsti dalla legge: ciò in presenza di tutte quelle attività ed operazioni gestorie che gli amministratori, sia pure a certe condizioni (come appunto la previa deliberazione assembleare), potrebbero efficacemente realizzare con terzi"* (Cass. 1095/2016).

Tali considerazioni appaiono maggiormente aderenti ai principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"in tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento da parte dell'amministratore al di fuori dei poteri conferitigli, non integra un'ipotesi di nullità, ma di inefficacia e di opponibilità dell'atto medesimo ai terzi; è dunque rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, sicché deve correlativamente esserle riconosciuto il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva, o di ratifica successiva, adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale (cfr. Cass. nn. 9905/08, 26325/06, 17678/04). Il rispetto dell'oggetto sociale, d'altro canto, non può ritenersi espressione di un interesse superiore a quello dei soci, se è vero che questi non trovano alcun limite nel loro potere di modificarlo in ogni tempo, senza che nessun creditore abbia diritto di esserne informato o il diritto di opporvisi"* (ex multis Cass. 24547/2016).

Va, pertanto, escluso di poter ritenere che, nella specie, ci si trovi in presenza di un atto radicalmente nullo, trattandosi, invece, di atto affetto da un vizio del procedimento deliberativo non opponibile ai terzi, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla legittimazione all'impugnazione dell'atto medesimo.

Ed infatti, così ricostruita la fattispecie, il contratto concluso dall'amministratore può essere dichiarato inefficace nei confronti della società, esclusivamente su eccezione della stessa.





Va, pertanto, esclusa la legittimazione ad agire in capo alla socia Simonetta Longo, in quanto terza rispetto al negozio dalla stessa impugnato, secondo il costante insegnamento per cui l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima (ex multis Cass. 29325/2021).

Per quanto attiene, infine, alla doglianza secondo cui l'operazione realizzata avrebbe finalità para-liquidatorie e avrebbe determinato un aggiramento della disciplina imperativa prevista nel caso in cui si verifici una causa di scioglimento della società, si rileva che altri e diversi sono i rimedi che l'ordinamento accorda ai soci, primo tra tutti il ricorso al tribunale ex art. 2485 c.c.

Essendo il sequestro giudiziario volto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio, l'istanza non può trovare accoglimento per difetto di strumentalità.

Spese al merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso per sequestro giudiziario;
spese al merito.

Venezia, 29 gennaio 2025

Il Giudice
dott. Maddalena Bassi

